

PROTOCOLLO D'INTESA  
TRA  
L'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE  
E  
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi  
E  
CONSIP S.P.A.

L'Autorità nazionale anticorruzione (in prosieguo "Autorità" o "ANAC"), nella persona del Presidente Avv. Giuseppe Busia

e

il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi (di seguito, "MEF"), nella persona del Direttore Generale della Direzione per la razionalizzazione della gestione degli immobili, degli acquisti, della logistica e degli affari generali Dott.ssa Susanna La Cecilia

e

Consip S.p.A. (di seguito, "Consip"), nella persona dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale Avv. Marco Reggiani

congiuntamente indicati come "Le Parti",

**Visto** l'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche nonché le società di cui all'articolo 29 della medesima legge possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

**Vista** la legge 6 novembre 2012, n. 190, che ha individuato l'ANAC quale Autorità nazionale chiamata a svolgere attività di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

**Visto** il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il quale ha ampliato e rafforzato il ruolo dell'ANAC e ha altresì stabilito, all'articolo 19, comma 2, che sono trasferiti alla medesima Autorità i compiti e le funzioni svolti dalla soppressa Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP), incaricando, dunque, l'ANAC di vigilare sull'attività contrattualistica

pubblica, orientando i comportamenti e le attività delle Amministrazioni al fine di promuovere una più efficiente utilizzazione delle risorse;

**Visto** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

**Visto** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’Amministrazione digitale” (CAD), e, in particolare, l’articolo 12, comma 2, e l’articolo 50, comma 2, in tema di interoperabilità dei sistemi e disponibilità dei dati delle Amministrazioni nonché l’articolo 62-*bis* che ha istituito la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP);

**Visto** il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante “Codice dei contratti pubblici” e, in particolare, gli articoli 19 e ss. in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti nonché l’Allegato II.4 in tema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza;

**Visto** l’articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale istituisce, nell’ambito dell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, l’Elenco dei soggetti aggregatori;

**Visto** l’articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, il quale prevede che Consip svolge le attività di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti e di e-procurement;

**Visto** l’articolo 1, comma 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale prevede che Il Ministero dell’Economia e delle Finanze per il tramite della Consip S.p.A. cura lo sviluppo e la gestione del sistema informatico di e-procurement realizzato a supporto del Programma di razionalizzazione degli acquisti;

**Visto** l’articolo 8 del D.P.C.M. 14 novembre 2014, che prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze mette a disposizione sul proprio portale una sezione dedicata (“Portale dei soggetti aggregatori”), per la gestione dei flussi informativi e dei dati che provengono dai soggetti aggregatori;

**Visto** il D.P.C.M. 26 giugno 2019, n. 103 e s.m.i., recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze”, che attribuisce alla Direzione per la razionalizzazione della gestione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali del Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi del MEF, l’attuazione del progetto di razionalizzazione degli acquisti, l’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo strategico nei confronti di Consip, nonché la definizione degli indirizzi per la gestione della piattaforma di e-procurement;

**Visto** il Protocollo d’intesa sottoscritto il 16 novembre 2021, di durata triennale, tra l’Autorità nazionale anticorruzione, il Ministero dell’economia e delle finanze e Consip S.p.A. avente ad oggetto attività di collaborazione per assicurare la condivisione, l’integrazione e la circolarità del patrimonio informativo e dei dati raccolti nell’ambito delle attività istituzionali attraverso l’interoperabilità dei rispettivi sistemi informatici e delle banche dati, anche nell’ottica della migliore gestione delle procedure di gara, del monitoraggio della spesa pubblica e del contrasto ai fenomeni corruttivi;

**Vista** la Convenzione per la realizzazione e la gestione delle attività del Programma di razionalizzazione degli acquisti nella pubblica amministrazione stipulata tra il Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell’economia e delle finanze e la Consip S.p.A. in data 26 gennaio 2026, che definisce le obbligazioni reciproche, le attività da svolgere e le modalità di remunerazione delle stesse e, segnatamente, all’articolo 4, comma 3, stabilisce che il predetto Dipartimento e Consip S.p.A. possono stipulare con le *PPAA* accordi di collaborazione strumentali all’attuazione del Programma medesimo;

**Considerato** che nel settore degli investimenti pubblici permane l’esigenza di coordinare la raccolta dei dati informativi, sia al fine di assicurare la trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche che per finalità di monitoraggio della spesa pubblica;

**Considerati** i benefici che è possibile raggiungere attraverso l'integrazione delle piattaforme telematiche di negoziazione in termini di tempestività e qualità dei dati amministrativi da queste gestite nell'ambito dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

**Considerato** che l'Autorità nazionale anticorruzione, il Ministero dell'economia e delle finanze e Consip S.p.A. hanno interesse a consolidare e sviluppare ulteriormente il rapporto di collaborazione già avviato; in particolare, hanno interesse a portare avanti il processo di integrazione dei rispettivi sistemi informatici nonché a sviluppare ulteriori sinergie, mediante l'interscambio di dati ed informazioni che realizzino un reciproco vantaggio, per rendere ancora più efficace e incisivo lo svolgimento delle rispettive funzioni, nel pieno rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza di ciascuna Parte;

convengono e stipulano quanto segue

## ARTICOLO 1

### Oggetto

1. Il presente Protocollo disciplina l'ambito e le modalità di svolgimento dell'attività di collaborazione inter-istituzionale tra le Parti.
2. Esso è finalizzato alla collaborazione e al reciproco scambio di informazioni, volto ad assicurare la condivisione di metodologie e buone pratiche, l'integrazione e la circolarità del patrimonio informativo e dei dati raccolti nell'ambito delle attività istituzionali, anche attraverso l'interoperabilità dei rispettivi sistemi informatici e delle banche dati, nell'ottica della migliore gestione delle procedure di gara, del monitoraggio della spesa pubblica e del contrasto ai fenomeni corruttivi.
3. In relazione agli obiettivi di cui al precedente comma 2, gli ambiti di collaborazione tra le Parti possono riguardare:
  - A. Interoperabilità tra le banche dati pubbliche che insistono sul mercato dei contratti pubblici; nello specifico:
    - (i) ottimizzazione della interoperabilità esistente tra la Piattaforma di approvvigionamento digitale certificata Acquistinretepa e il Portale dei soggetti aggregatori con la Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici, nonché evoluzione dei servizi di interoperabilità;
    - (ii) definizione ed implementazione congiunta di processi di governo dei servizi erogati, al fine di individuare una *governance* strutturata in termini di procedure, ruoli e livelli di servizio, comunicazione, glossari.
  - B. Promozione di soluzioni tecniche e di processo finalizzate alla messa a regime del principio di unicità dell'invio e per il supporto al corretto utilizzo delle procedure da parte delle stazioni appaltanti nel rispetto delle previsioni del Codice dei contratti pubblici, anche nell'ottica di fornire supporto ed assistenza qualificata all'utenza.
  - C. Innovazione sui processi di procurement attraverso attività di confronto in merito a profili di interesse; a titolo esemplificativo:
    - (i) contributi su possibili evoluzioni del Fascicolo Virtuale degli Operatori Economici;
    - (ii) collaborazione su iniziative di qualificazione degli Operatori Economici per appalti di servizi e forniture;
    - (iii) collaborazione su possibili soluzioni innovative e la semplificazione della gestione dei micro-affidamenti;

- (iv) evoluzione del modello di procurement basato su accordi quadro per l'acquisizione di servizi di sviluppo e gestione IT con riferimento anche a servizi e strumenti di intelligenza artificiale;
  - (v) valutazione di possibili ambiti di raccordo con il «Tavolo dei soggetti aggregatori e centrali di committenza qualificate» istituito presso l'ANAC.
- D. Reciproco scambio di dati ed informazioni, diffusione della cultura dei dati e della legalità attraverso collaborazioni di interesse comune; a titolo esemplificativo:
- (i) collaborazione su ambiti evolutivi delle autorizzazioni al **subappalto** gestite da Consip nell'ambito del Programma di razionalizzazione acquisti;
  - (ii) collaborazione su analisi inerenti la **spesa pubblica e impatti dei contratti** (prezzi di riferimento, centralizzazione della spesa, ecc.) per ottimizzare gli acquisti intermediati e monitorare il mercato dei servizi e dei beni oggetto di accordi quadro e convenzioni;
  - (iii) monitoraggio del **corretto utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione** attraverso verifiche a distanza e ispezioni sul territorio.
4. È facoltà delle Parti individuare, ove necessario, ulteriori ambiti di collaborazione e/o specificare quelli di cui al precedente comma, con richiesta motivata di una delle Parti. Gli Accordi raggiunti con l'accettazione di tutte le Parti, sono integrativi del presente Protocollo e soggetti alle stesse modalità di approvazione di quest'ultimo.

## Art. 2

### Organizzazione delle attività

1. Per l'attuazione di quanto previsto nel presente Protocollo, le Parti si impegnano a mettere a disposizione le proprie competenze.
2. L'attuazione del presente Protocollo avviene con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente per il periodo di durata del presente Protocollo e impiegate sulle relative attività.
3. Le Parti cooperano mediante la costituzione di specifici tavoli tecnici o gruppi di lavoro, cui partecipano i rispettivi rappresentanti in relazione agli ambiti di cui all'art. 1.
4. Allo scopo, le Parti individuano i referenti come di seguito indicati:
  - per l'ANAC: Ing. Filippo Romano;
  - per il MEF: Ing. Rosario Sbrescia, Dott.ssa Cristina Latini;
  - per Consip: Avv. Clelia Vitocolonna, Ing. Biagio Baiano.

## Art. 3

### Riservatezza

1. Le Parti si impegnano a considerare e mantenere riservati e confidenziali qualsivoglia tipo di informazione o dato scambiato e/o utilizzato in ragione dello svolgimento delle attività oggetto del presente Protocollo.
2. Le Parti si impegnano ad assicurare che i dati e le informazioni scambiati in esecuzione del presente Protocollo siano utilizzati esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività del medesimo e che tali dati non saranno comunicati a terzi.
3. L'obbligo di riservatezza per tutte le informazioni e i dati scambiati sulla base del presente atto perdura anche dopo la scadenza del presente Protocollo.

4. In caso di violazione delle predette disposizioni troveranno applicazione le sanzioni ivi previste dalle discipline civili e penali dettate in materia.

## Art. 4

### Trattamento dei dati

1. Le Parti, ferma restando la titolarità del trattamento dei dati personali in relazione alle banche dati oggetto di interoperabilità ai sensi del presente Protocollo, si impegnano espressamente ad adottare ogni misura necessaria per garantire la sicurezza dei dati e per assicurare l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali e a farle scrupolosamente osservare ai propri dipendenti e collaboratori espressamente individuati e autorizzati al trattamento di tali dati.
2. In particolare, le Parti si impegnano a definire le modalità di accesso ai patrimoni informativi messi in condivisione, tali da consentire la tracciabilità del trattamento dei dati liberamente accessibili e del soggetto autorizzato al trattamento.
3. Con separato atto (accordo di contitolarità), a seguito dell'attuazione delle attività previste dal protocollo ovvero quando sarà reso effettivamente disponibile l'accesso alle banche dati, saranno individuate le modalità di trattamento, le misure di protezione necessarie e i relativi ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti.
4. In tal modo, ciascuna Parte si impegna a garantire che tutti i dati personali che verranno acquisiti in relazione al presente Protocollo saranno trattati, per le sole finalità indicate nel medesimo e in modo strumentale alla sua applicazione, nonché per adempiere a eventuali obblighi della normativa italiana e della UE e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali e/o nel caso di contenzioso, con modalità manuali ed automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza e minimizzazione dei dati.
5. In caso di violazione delle predette disposizioni e degli obblighi assunti in occasione dei menzionati incarichi troveranno applicazione le sanzioni ivi previste dalle discipline dettate in materia.

## Art. 5

### Comunicazioni

Le comunicazioni fra le Parti saranno inviate, salva diversa comunicazione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati:

- per l'ANAC.: [protocollo@pec.anticorruzione.it](mailto:protocollo@pec.anticorruzione.it)
- per il MEF: [dcla.dag@pec.mef.gov.it](mailto:dcla.dag@pec.mef.gov.it)
- per Consip: [postaconsip@postacert.consip.it](mailto:postaconsip@postacert.consip.it)

## Art. 6

### Durata, rinnovo e modifiche

1. Il presente Protocollo ha efficacia tra le Parti per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, il presente Protocollo può essere rinnovato o modificato previa richiesta scritta di una delle Parti, con l'adesione delle altre, da presentare nei tre mesi precedenti alla scadenza del medesimo.

## Art. 7

### Clausola di invarianza finanziaria

1. Il presente Protocollo non comporta obblighi di natura finanziaria tra le Parti.
2. All'attuazione del presente Protocollo si provvede, senza oneri aggiuntivi, mediante le risorse umane e strumentali già a disposizione delle Parti.

## Art. 8

### Codice etico e Codice di comportamento

1. Le Parti dichiarano di aver preso visione dei rispettivi Codici etici e di comportamento nonché dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza e sezioni "Rischi corruttivi e trasparenza" dei Piani integrati di attività e organizzazione ai cui principi – con particolare riferimento alla disciplina del conflitto di interessi e della riservatezza – si impegnano ad attenersi.
2. Nel caso di violazione delle prescrizioni del Codice etico ovvero del Codice di comportamento e dei documenti sopra indicati è espressamente fatto salvo il diritto della Parte non inadempiente alla cessazione del rapporto di collaborazione oggetto del presente Protocollo e al risarcimento dei danni eventualmente subiti.

## Art. 9

### Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Protocollo, si fa riferimento alle norme del codice civile e ad ogni altra disposizione normativa in materia.

## ARTICOLO 10

### Norme finali

Il presente Protocollo è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis della legge n. 241 del 1990 e dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 82 del 2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

Per l'Autorità Nazionale  
Anticorruzione

Il Presidente

*Avv. Giuseppe Busia*

Per il Ministero dell'Economia e  
delle Finanze

Il Direttore Generale della Direzione  
per la razionalizzazione della  
gestione degli immobili, degli  
acquisti, della logistica e degli affari  
generali

*Dott.ssa Susanna La Cecilia*

Per Consip S.p.A.

L'Amministratore  
Delegato e Direttore  
Generale

*Avv. Marco Reggiani*

Firmato digitalmente il 29 maggio 2026